



# CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 3987/2024  
Tit./Fasc./Anno 9.11.1.1.0.0/131/2024

## DIREZIONE AMBIENTE AUTORIZZAZIONI (A.U.A.)

### DETERMINAZIONE

Oggetto: Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 adottata con D.D. n. 220 del 25.07.17 ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, intestata alla ditta COGES GROUP s.r.l. con sede legale e attivita' di produzione conglomerati cementizi in Contrada Ponte Rosso snc, Fg. 10 p.lla 653 nel Comune di Piana degli Albanesi (PA).

### IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento dott. Claudio Marino.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Visto il D.P.R. n. 59/2013 e ss.mm.ii.

Visto il D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

Vista la Legge Regionale n. 27/1986.

Visto il D.P.R. n. 227/2011.

Vista la Legge n. 447/1995.

Visto il D.P. Regione Sicilia n. 73 del 24/03/1997.

Visto il D.P. Regione Sicilia n. 374 del 20/11/1998

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Attestato di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del d.P.R. 62/2013 e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

**DETERMINA**

di approvare la proposta del responsabile del procedimento dott. Claudio Marino che qui si intende integralmente trascritta e riportata.

Palermo, 17/07/2024

Il Dirigente

Ing. Lorenzo Fruscione

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, nominato con D.D. n. 5912 del 21.12.23, sottopone all'esame del Dirigente della Direzione Ambiente la seguente proposta di Determinazione Dirigenziale (Funzionario Istruttore: Dott.ssa Livia Di Franco). A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara che nell'istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non si trova in conflitto di interessi, anche potenziale.

### **Premesso che:**

- La ditta COGES GROUP s.r.l. è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di produzione conglomerati cementizi in Contrada Ponte Rosso snc, Fg. 10 p.lla 653 nel Comune di Piana degli Albanesi;
- L'AUA è stata adottata con ns. D.D. n. 220 del 25.07.17 e rilasciata dal SUAP del Comune di Piana degli Albanesi con atto conclusivo n. 7 del 13.09.17;
- Il Sig. Stassi Salvatore, nella qualità di rappresentante legale della ditta COGES GROUP s.r.l., con sede legale in Contrada Ponte Rosso snc nel Comune di Piana degli Albanesi (PA), ha presentato al SUAP del Comune di Piana degli Albanesi (d'ora in poi denominato "SUAP"), con prot. n.45224 del 10.05.24, la comunicazione di modifica dell'AUA adottata con ns. D.D. n. 220 del 25.07.17 e rilasciata dal SUAP con atto conclusivo n. 7 del 13.09.17, con riferimento all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 comma 8 del D. Lgs. 152/06, relativamente all'attività di produzione conglomerati cementizi in Contrada Ponte Rosso snc, Fg. 10 p.lla 653 nel Comune di Piana degli Albanesi (PA);
- La modifica consiste nel convogliamento al camino E1 già autorizzato delle emissioni prodotte dalla fase di caricamento autobetoniera, nell'installazione di ulteriori ugelli per l'abbattimento delle emissioni diffuse e nell'individuazione di ulteriori aree destinate al deposito di materiali inerti;
- Nell'istanza la ditta ha dichiarato il nulla mutato per quanto riguarda lo scarico dei reflui e la valutazione di impatto acustico rispetto a quanto già autorizzato nell'AUA in proprio possesso;
- Con nota prot. n. 49097 del 21.05.24, acquisita al ns. prot. n. 40282 del 22.05.24, il SUAP ha trasmesso l'istanza sopra citata;
- Con nota prot. n. 41106 del 24.05.24 questa Direzione ha indetto la conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., per l'acquisizione dei pareri, N.O. o altri atti d'assenso necessari per la definizione del procedimento:

### **Considerato che:**

- l'istanza di autorizzazione unica ambientale presentata dalla Ditta e la documentazione prodotta sono conformi alla normativa vigente;
- con nota prot. n. 53047 del 04.07.24 la scrivente Direzione ha trasmesso a tutti i partecipanti alla conferenza il parere favorevole all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. 152/06;
- ai sensi dell'art. 14bis comma 5 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. con nota prot. n. 56490 del 16.07.24 questa Direzione ha comunicato ai soggetti interessati la conclusione positiva della conferenza;
- per il presente provvedimento sono stati rispettati i tempi procedurali e non sono state riscontrate anomalie;

**Ritenuto opportuno** imporre limiti e prescrizioni per l'autorizzazione allo scarico, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la valutazione di impatto acustico.

## **PROPONE AL DIRIGENTE**

1. **di prendere atto** delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di adottare** il provvedimento di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D.D. n. 220 del 25.07.17 ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a), lettera c) e lettera e) del D.P.R. n. 59/2013, intestata alla ditta COGES GROUP s.r.l. con sede legale e stabilimento di produzione conglomerati cementizi in Contrada Ponte Rosso snc, Fg. 10 p.lla 653 nel Comune di Piana degli Albanesi (PA), in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:
  - Autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
  - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
  - Comunicazione ai sensi dell'art. 8 c.4 della L. n° 447/95 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;

### **con i limiti e le prescrizioni di seguito riportati:**

#### **Autorizzazione allo scarico:**

- Lo scarico delle acque reflue prodotte dall'attività (servizi igienici e eccedenze delle acque lavaggio stampi ed acque di dilavamento dei piazzali non riutilizzate nel ciclo produttivo e per il contenimento delle emissioni diffuse) saranno convogliate nella pubblica fognatura, in conformità alla planimetria allegata ed agli elaborati tecnici prodotti;
- Lo scarico in pubblica fognatura dei reflui domestici è condizionato al rispetto dei limiti della Tabella 3 Allegato 5 Parte III del D. Lgs. 152/06;
- I pozzetti devono essere mantenuti ispezionabili e campionabili;
- Tutti gli scarichi devono essere realizzati e gestiti in conformità agli elaborati tecnici prodotti a corredo dell'istanza;
- E' fatto divieto di immettere in fognatura sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad esse addette ed altri insediamenti allacciati. In particolare è vietata l'immissione di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, di quelle che sviluppano gas o vapori tossici, che possono provocare deposito od ostruzioni nelle canalizzazioni (immondizie, stracci, letami, rifiuti di macelli, di cucina e di lavorazione frutta e verdura) o aderire alle pareti;
- Le acque di lavaggio stampi e di dilavamento dei piazzali raccolte in n. 5 vasche di accumulo e decantazione processo, di capacità totale pari a 5 mc, saranno riutilizzate nel ciclo produttivo e per il contenimento delle emissioni diffuse. Le eventuali eccedenze saranno convogliate in pubblica fognatura nel rispetto dei limiti prescritti dalla Tabella 3 Allegato 5 Parte III del D. Lgs. 152/06;
- Dovranno essere consentite in ogni tempo ispezioni e verifiche dell'impianto interno di fognatura da parte del personale comunale autorizzato.

#### **Comunicazione ai sensi dell'art. 8 comma 4 della Legge n. 447/95 “Legge Quadro sull'inquinamento acustico”:**

- Per quanto riportato nella relazione fonometrica resa ai sensi della L. 447/95, a firma del tecnico competente in acustica, prodotta dall'interessato, dalla quale risulta che i rumori prodotti dall'attività in argomento rientrano nei limiti consentiti dalla normativa vigente, la

Ditta rimane obbligata a mantenere le attrezzature in perfetta efficienza e ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele per evitare nocumento alla quiete pubblica;

### **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.:**

Le emissioni in atmosfera derivano dall'attività di produzione conglomerati cementizi e manufatti in calcestruzzo svolta presso lo stabilimento in Contrada Ponte Rosso snc, Fg. 10 p.lla 653 nel Comune di Piana degli Albanesi (PA), come da planimetria allegata, a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni e prescrizioni:

#### **1) Punti e limiti di emissione in atmosfera**

<b>Punto di emissione</b>	<b>Provenienza</b>	<b>Impianto di abbattimento</b>	<b>Portata Nm<sup>3</sup>/h</b>	<b>Inquinanti</b>	<b>Limiti</b>
E1 (h=9m)	Carico n. 2 silos cemento, sfiato bilancia e carico autobetoniera	Filtro a tessuto	1.800	polveri	< 40 mg/Nm <sup>3</sup> soglia di rilevanza 0,1 Kg/h

- Il suddetto limite si riferisce ad un'ora di funzionamento degli impianti nelle condizioni di esercizio più gravose.
- Le caratteristiche ed il posizionamento della sezione di misurazione, il numero minimo di punti di misurazione nonché le caratteristiche della piattaforma a servizio del campionamento devono essere conformi alla norma UNI vigente.
- Il gestore dello stabilimento deve assicurare *“in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento”* ai sensi dell'art. 269 comma 9 del D.L.vo 152/06, come modificato dal D.L.vo 183/17.
- Inoltre, non devono essere utilizzati prodotti contenenti le sostanze o i preparati classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 e/o sostanze o preparati classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio H350, H340, H350i, H360D, H360E, H360FD, H360Df e H360Fd.
- La Ditta dovrà, inoltre, provvedere alla manutenzione costante del sistema di abbattimento in modo da garantirne la perfetta efficienza.

#### **2) Emissioni diffuse:**

in ciascuna fase di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio dei materiali polverulenti utilizzati, devono essere rigorosamente rispettate tutte le prescrizioni e le direttive contenute nella Parte I, dell'allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06. Devono essere mantenute in uso tutte le misure per il contenimento delle polveri diffuse, in particolare:

- incapsulamento dei nastri trasportatori;
- copertura delle tramogge;
- regolare pulizia delle superfici pavimentate/asfaltate;
- pavimentazione dell'area dello stabilimento adibita alle lavorazioni, al carico ed alla movimentazione delle autobetoniere e di eventuali altri mezzi di trasporto;
- posizionamento di irrigatori a pioggia nella zona dove vengono ubicati i cumuli, nelle aree di movimentazione dei materiali e lungo le strade percorse da mezzi di trasporto.

- copertura dei cumuli con teli antivento in caso di giornate ventose e di fermo impianto;
- divieto di creazione di cumuli o di materiale grezzo e lavorato entro **3 metri** dalla zona di recinzione; i cumuli in ogni caso dovranno essere a distanza tale da garantire che la base non tocchi il limite perimetrale;
- piantumazione di essenze arboree resistenti ed a vegetazione fitta lungo l'intero perimetro dello stabilimento;
- dotazione, per i mezzi, che devono procedere a velocità moderata, adibiti al trasporto dei materiali, di sistemi di contenimento delle emissioni diffuse (copertura con teloni, ecc.) conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.

### 3) **Emissioni convogliate:**

Il gestore dello stabilimento, ai sensi dell'articolo 269 comma 6 del D.L.vo n. 152/06, dovrà rispettare le seguenti **prescrizioni**:

- Comunicare, almeno 15 giorni prima, alla Città Metropolitana di Palermo, all'ARPA Sicilia ed al Comune di Piana degli Albanesi, la data di messa in esercizio coincidente con la messa a regime dell'impianto;
- Effettuare, in giorni diversi nel periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, n. 2 misure rappresentative delle emissioni convogliate;
- Inviare alla Città Metropolitana di Palermo, all'ARPA Sicilia ed al Comune di Piana degli Albanesi, entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento, i dati relativi alle emissioni convogliate;
- **Effettuare il campionamento delle emissioni con cadenza annuale, con un preavviso di almeno 15 gg. a questa Città Metropolitana di Palermo ed all'A.R.P.A. Sicilia;**
- Inviare agli stessi Enti, entro 60 giorni dal campionamento, i risultati delle analisi, firmati da un professionista abilitato. Le relazioni di analisi, di cui copia deve essere tenuta presso lo stabilimento e resa disponibile agli Organi di controllo, dovranno essere redatte in conformità alle direttive impartite dall'Assessorato Regionale Territorio Ambiente con il D.A. n. 31/17 del 25/01/99 e dall'A.R.P.A. Sicilia con nota prot. n. 9986773 del 07.01.2010;
- Relazionare, entro 30 giorni dalla messa in esercizio ed a regime, ai sensi del D.A. n. 409/17 del 14.07.97, alla Città Metropolitana di Palermo ed all'ARPA Sicilia, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sulla manutenzione ed efficienza dei sistemi di contenimento utilizzati nella gestione dell'impianto;
- Relazionare, entro il 31 marzo di ogni anno, ai sensi del D.A. n. 409/17 del 14.07.97 alla Città Metropolitana di Palermo ed all'ARPA Sicilia, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sulla manutenzione ed efficienza dei sistemi di contenimento utilizzati, relativamente all'anno precedente;
- Provvedere, in caso di interruzione degli impianti di abbattimento, all'arresto totale dell'esercizio del ciclo tecnologico ad esso collegato dandone comunicazione, entro otto ore successive all'evento, alla Città Metropolitana di Palermo, all'ARPA Sicilia ed al Comune di Piana degli Albanesi;
- Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata su apposito registro. Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo;
- In caso di anomalie o guasti degli impianti produttivi tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà procedere al ripristino funzionale degli impianti nel più breve tempo possibile, ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti, comunicare entro le otto ore

successive alla Città Metropolitana di Palermo, all'ARPA Sicilia ed al Comune di Piana degli Albanesi le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista;

- In caso di impossibilità ad effettuare i controlli analitici annuali o in caso di fermo prolungato dell'impianto, il gestore deve provvedere a darne comunicazione preventiva, giustificando adeguatamente il mancato adempimento;
  - Una copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta presso lo stabilimento oggetto del presente parere per eventuali controlli.
  - Lo stabilimento deve essere realizzato conformemente al progetto presentato per il rilascio dell'AUA.
  - I criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione prescritti sono quelli dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.L.vo n. 152/06.
  - Lo stabilimento deve essere gestito e monitorato al fine di minimizzare le emissioni nocive evitando che si generi inquinamento all'ambiente circostante, garantendo la salubrità e la sicurezza durante l'esercizio delle attività.
  - La Città Metropolitana di Palermo e l'A.R.P.A. Sicilia, ciascuna per le proprie competenze, effettueranno l'attività di controllo al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente parere.
  - In caso di modifica della normativa di settore, il gestore dello stabilimento è onerato di provvedere all'adeguamento dell'impianto, richiedendo preventivamente l'aggiornamento dell'autorizzazione in atto, ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/2013.
  - Per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione si rimanda agli elaborati allegati al progetto e ss.mm. e ii. ed ai contenuti ed alle prescrizioni di cui alla Parte V del D.L.vo 152/06 e ss.mm. e ii.
  - **L'efficacia dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è subordinata all'adempimento del versamento da parte della Ditta delle tasse sulle concessioni governative regionali previste dal D.P.R. 641/72 e dal D.Lgs. n. 230/1991; il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dall'art. 5 comma 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii. esclusivamente tramite Portale PagoPA, la cui piattaforma è accessibile al link <https://pagamenti.regione.sicilia.it/static/>; ulteriori informazioni sono rinvenibili sul sito dedicato della Regione Siciliana <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-economia/dipartimento-finanze-credito/portale-tributi/tassa-concessioni-regionali>;**
3. Dare atto che **il presente provvedimento, dalla data di rilascio da parte del SUAP, modifica e sostituisce la D.D. n. 220 del 25.07.17;**
4. Dare atto che:
- La presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del D.P.R. n° 59/2013, **ha durata pari a quindici anni a decorrere dal 13.09.17**, data del rilascio da parte del SUAP, con provvedimento unico n. 7 del 13.09.17, dell'autorizzazione unica ambientale di cui alla D.D. n. 220 del 25.07.17;
  - Il titolare dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del **rinnovo** della stessa deve inviare all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza, almeno **sei mesi** prima della scadenza, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'articolo 5 del DPR n° 59 del 13.03.2013;
  - L'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli

obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

- Il gestore dell'impianto che intende effettuare una modifica della gestione, dell'attività o dell'impianto deve darne comunicazione, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n° 59/2013, all'autorità competente;
- L'autorità competente è autorizzata ad effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per accertare il rispetto delle prescrizioni autorizzative;
- La mancata osservanza delle prescrizioni e delle condizioni autorizzative potrà determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo abilitativo sostituito ed alla normativa di settore, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
- Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si applica quanto disposto del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Il presente provvedimento non autorizza lo svolgimento dell'attività sopra descritta, che rimane subordinata al possesso di pareri, autorizzazioni e N.O. previsti per il regolare svolgimento dell'attività medesima;
- **Sono fatti salvi gli adempimenti e le verifiche previsti dal D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii., da effettuare da parte del SUAP competente al rilascio del provvedimento conclusivo;**
- **Il SUAP, competente al rilascio del provvedimento conclusivo, è onerato della verifica ai sensi della L.R. n° 24/1993 del pagamento della tassa di concessione governativa regionale di cui al D.Lgs. 230/1991 e al DPR n. 641/1972;**

5. Di trasmettere il presente provvedimento in modalità telematica al SUAP competente per il rilascio del provvedimento conclusivo, che dovrà essere trasmesso alle Autorità deputate al controllo per attivare la conseguente attività di competenza, nonché a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento per la verifica della decorrenza degli effetti dell'atto;

6. Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi della presente Determinazione, dando atto che la stessa non è soggetta ad obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Claudio Marino

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'